

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE  
PARI OPPORTUNITA'

Art. 1 - Costituzione

In ottemperanza all'art. 7, secondo comma, del D.P.R. 268/87 e degli artt. 28 e 28/bis del D.P.R. 333/1990 del Contratto Nazionale di Lavoro degli Enti Locali è costituito il Comitato per le Pari Opportunità, avente le funzioni qui di seguito indicate:

Art. 2 - Composizione

Il Comitato per le Pari Opportunità è composto:

- a) Dal Sindaco, in caso di suo impedimento da un suo delegato, che presiede
- b) da un numero di membri pari alle OO.SS. maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del D.M.F.P. 30.3.89 (C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.) da cui sono ognuno designati.
- c) da un numero di funzionari dell'ente pari ai membri previsti al punto b.
- d) dal Segretario Comunale, o funzionario delegato, senza diritto di voto, per la verbalizzazione delle sedute

Art. 3 - Compiti

Il Comitato:

- a) promuove indagini conoscitive, richieste, analisi e seminari necessari ad individuare misure atte a creare condizioni di pari opportunità fra lavoratori. A tale scopo può avvalersi delle strutture Comunali, di esperti di altri Enti, di Istituti di ricerca, concordemente individuati.
- b) Esprime parere preventivo ed obbligatorio su tutti gli atti qualificanti dell'Amministrazione, relativi al "Personale", alle politiche di accesso, alle attribuzioni delle mansioni, agli incarichi, alla formazione ed aggiornamento professionale nonché alle

modalità di svolgimento sui progetti o piani di ristrutturazione dei servizi dell'Ente tenendo conto di processi di introduzione di nuove tecnologie e, in più generale, su ogni aspetto regolamentare che abbia valenza sulla condizione delle lavoratrici e/o dell'utenza.

- c) Formula proposte di piani di Azioni Positive a favore delle lavoratrici e propone ogni altra misura atta a consentire il conseguimento delle reali parità.
- d) Relaziona l'Amministrazione sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici, anche in riferimento al punto a) con conseguente impegno alla pubblicazione e pubblicizzazione di tali dati.
- e) Promuove iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi alle libertà personali dei singoli e per superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo svolgimento e allo sviluppo di corretti rapporti.
- f) Propone iniziative volte ad incentivare la flessibilità degli orari di lavoro anche in rapporto a quelli dei servizi sociali

#### Art. 4 - Modalità di funzionamento

- a) Il Comitato per le Pari Opportunità, in riferimento alle modeste dimensioni dell'Ente, si riunisce di norma, almeno una volta all'anno in seduta ordinaria e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, in relazione alle ipotesi prevista all'art. precedente comma b)
- b) La convocazione viene effettuata per iscritto almeno 5 giorni prima, dal Presidente, specificando gli ordini del giorno i cui argomenti dovranno preventivamente essere concordati tra le parti. In caso di impedimento del Presidente la convocazione sarà effettuata da un suo delegato.
- c) la convocazione straordinaria può essere richiesta da almeno un terzo dei componenti, in tal caso senza i limiti di tempo sopradetti:
- d) L'Amministrazione garantisce la sede di riunione, gli strumenti organizzativi e finanziari necessari alla sua attività di verbalizzazione delle sedute e quanto altro utile al buon funzionamento dell'organismo.
- e) Il Comitato per le Pari Opportunità promuove incontri tra i dipendenti e gli Amministratori e accede a tutte le informazioni necessarie al suo funzionamento.

- f) Il verbale delle riunioni deve contenere l'elenco dei presenti, l'ordine del giorno, l'andamento della seduta, le decisioni assunte (con relative motivazioni) la formalizzazione delle decisioni garantendone una adeguata divulgazione fra il personale, a cura dell'Amministrazione, e deve altresì riportare le eventuali posizioni difformi con l'indicazione dei proponenti le stesse.
- g) le decisioni del Comitato per le Pari Opportunità costituiscono atto propositivo per l'Ente e le delegazioni trattanti che entro il termine di 60 giorni dalla data di trasmissione del verbale sono tenute a comunicare per iscritto o tramite incontro formale eventuali decisioni diverse dalla proposta avanzata dal Comitato con le relative motivazioni.
- h) Le decisioni del Comitato per le Pari Opportunità sono valide a maggioranza dei presenti (vedi art. c.c. relativo alla validità delle presenze)
- i) Ogni anno verranno verificate le nomine dei membri componenti il Comitato per le Pari Opportunità per esaminare eventuali sostituzioni. In caso di tre assenze ingiustificate e consecutive, il membro è considerato decaduto.